



COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 30-03-2017

Oggetto: Conferma aliquote TASI per l'anno 2017.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **18:12**, con la continuazione nella Sala delle Adunanze Consiliari,

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal T.U. 267/2000 sono stati convocati, **in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CAMELE Angelo	P
ALAMPI Giuseppina	P
CIARNIELLO Dominik	P
DI PASQUO Secondino	P
IANIERO Giancarlo	P
MARCHESANI Danilo	P
MASTRODONATO Bruno	P
VESPA Roberta	P
DE VITA Lello	P
DI TOSTO Gianni	A
PALLOTTO Roberto	P

ne risultano presenti n. **10** e assenti n. **1**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna**, la quale redige la presente Delibera.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **CAMELE Angelo** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da:

- ✓ **IMU**(imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- ✓ **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- ✓ **TARI** (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 68/2014, i quali hanno modificato la disciplina della TASI.

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il D.L. n. 244/2016 del 30 dicembre 2016 che all'articolo 5 comma 11 stabilisce che *“Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”*;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate.

Richiamato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 21 del 29 agosto 2014**.

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, **escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale** dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”.

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che

l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Rilevato che in base all'art. 67 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2016 sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Costo
Illuminazione pubblica	€54.000,00
Cura del verde pubblico	€2.600,00
Manutenzione strade e custodia cani	€14.000,00
Sgombero della neve	€2.600,00
Servizi di polizia locale	€19.650,00
Protezione civile	€1.500,00
Videosorveglianza	€0,00
Attività culturali e manifestazioni	€2.300,00
URP/sportello polifunzionale	€0,00
SUE	€17.350,00
Totale	€114.000,00

Dato Atto che:

- ☞ con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 7** in data odierna, sono state stabilite le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria **IMU** per l'anno **2017**;
- ☞ il comma 14 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, con decorrenza dall'anno 2016, stabilendo l'esclusione della TASI per le abitazioni principali comporta la riduzione del gettito necessario per finanziare i servizi indivisibili;

Considerato alla luce di quanto sopra detto che il gettito complessivo del tributo è stimato per l'anno **2017** in **€75.000,00** circa, portando in tal modo la copertura dei costi dei servizi indivisibili al 65,78% della spesa prevista;

Ritenuto per quanto sopra di confermare come segue le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017 nella stessa misura dell'anno 2016, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1,50 ‰
Fabbricati rurali strumentali	1,00 ‰
Altri immobili e aree edificabili	1,50 ‰

Tenuto Conto che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della Legge n.147/2013.

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. n. 201/2011 che stabilisce che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale protocollo n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale.

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con votazione resa nei modi e forme di legge con il seguente esito;

Presenti: n. 10;
Favorevoli: n. 8;
Contrari n. 0;
Astenuti n. 2 (De Vita Lello, Pallotto Roberto)

DELIBERA

Confermare, per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati, per l'anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI) già in vigore nell'anno 2016:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	1,50 ‰
Fabbricati rurali strumentali	1,00 ‰
Altri immobili e aree edificabili	1,50 ‰

Dare atto che le aliquote di cui al punto precedente rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della Legge n. 147/2013.

Delegare il Responsabile dell'Area Finanziaria ad ogni atto conseguente compresa la trasmissione di copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Dare Atto che il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto e sottoscritto

Il Presidente f.to (CAMELE Angelo)	Il Segretario Comunale f.to (Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna)
--	--

Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole (art.49 D.Lgs. 267/2000)
Bagnoli del Trigno, lì **23-03-17**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to **(SANTILLI Mario)**

Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole (art.49 D.Lgs. 267/2000)
Bagnoli del Trigno, lì **23-03-17**

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
f.to **(Rag. SANTILLI Mario)**

PUBBLICAZIONE

(Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18-08-2000, n. 267)

Registro delle pubblicazioni **n. 90** del **05-04-2017**

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 comma 1 legge 18-06-2009, n. 69) dal giorno **05-04-2017** per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Bagnoli del Trigno, lì **05-04-2017**

Il Segretario Comunale
f.to **(Dott.ssa MARINARO Maria
Giovanna)**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Il Sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **30-03-17**

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000*);.
- per decorrenza di 10 giorni dalla data di pubblicazione (*Art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000*)

Bagnoli del Trigno, lì **05-04-2017**

Il Segretario Comunale
f.to **(Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna)**

Per copia conforme all'originale
Bagnoli del Trigno, lì **05-04-2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna)